

5079-23 R.G. Vol.

TRIBUNALE DI MANTOVA

Sezione Civile

Il Giudice Delegato,

- sciogliendo la riserva di cui al verbale del 27-6-2024 così provvede:

- esaminato il ricorso n. 2856/24 depositato in data 7-6-2024 ai sensi degli artt. 18 e 25 del d. lgs. 14/2019 da ... s.r.l. (C.F.: ...) con sede in ..., ... s.p.a. (C.F.: ...) con sede in ..., ... s.r.l. con sede in Mantova (C.F.: ...) e ... s.r.l. (C.F. ...) con sede in ... e facenti parte del medesimo gruppo di imprese, ricorso con cui tali società hanno chiesto che il Tribunale voglia confermare, per tutta la durata della procedura di composizione negoziata della crisi, ovvero comunque per il termine massimo di centoventi giorni le seguenti misure protettive:

1) il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, ex art. 18, co. 1, CCII;

2) il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali, di iniziare o proseguire azioni esecutive (ivi comprese quelle collettive) o cautelari sul patrimonio delle Società e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa, ex art. 18, co. 1, CCII, con estensione di tali misure anche nei confronti della garante, Sig.ra Viviana Vendramini, il tutto 3) ferma restando la necessità che continuino ad operare gli effetti legali automaticamente conseguenti al deposito dell'istanza di nomina dell'esperto con contestuale richiesta di misure protettive, ovvero:

4) il riconoscimento e la conferma che, ai sensi dell'art. 18, co. 4, CCII, dal giorno della pubblicazione dell'Istanza ex artt. 17 e 25 CCII e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive;

5) il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali nei cui confronti operano le misure protettive, di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, nonché il divieto di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla pubblicazione dell'Istanza ex art. 18, co. 5, CCII; il tutto con riserva di eventualmente richiedere nel corso del procedimento l'adozione di provvedimenti cautelari "necessari per condurre a termine le trattative";

- ritenuta la propria competenza ex art. 25 CCI poiché tutte le società istanti facenti parte del gruppo hanno sede nel circondario del Tribunale di Mantova;

- rilevato che le predette società fanno parte di un gruppo di imprese (in realtà composto anche da altre società non coinvolte tuttavia nella presente procedura in quanto per esse non è stato rappresentato la sussistenza di una situazione di tensione finanziaria e di disequilibrio economico-finanziario), atteso che ... s.r.l. detiene il 98% delle azioni di ... s.p.a. che, a propria volta, detiene il 100% del capitale sociale di ... s.r.l. e di ... s.r.l. sicché ricorrono le condizioni di cui all'art. 2359 c.c.;

- ritenuto che sono state osservate le formalità previste dalla legge e quelle disposte con proprio decreto del 11-6-2024;
- rilevato che è stata inviata al Registro delle Imprese la richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento come stabilito dall'art. 19 CCI;
- osservato che si sono costituiti i seguenti creditori: ... s.p.a, ... s.p.a., ..., ... soc. cons. a r.l. e ...;
- esaminata la relazione del professionista designato ex art. 12 d. lgs. 14/2019, dott. ... il quale ha risposto ai seguenti quesiti posti con il decreto di convocazione del 11-6-2024:

1) effettuati il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento secondo i criteri di cui al decreto dirigenziale del 28-9-2021 e successive modifiche e ne esponga i risultati; 2) illustri la situazione economica e patrimoniale delle imprese istanti; 3) verifichi l'attendibilità della documentazione allegata al ricorso; 4) valuti la idoneità del progetto del piano di risanamento a conseguire, in un'ottica prognostica, il risultato perseguito sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità; 5) accerti la funzionalità delle misure protettive richieste dalle ricorrenti ai fini del perseguimento dell'obiettivo di risanamento dell'impresa; 6) indichi se siano state instaurate serie trattative con i creditori;

- osservato che il predetto professionista, esaminata la documentazione contabile ed effettuati gli opportuni accertamenti anche presso numerosi creditori, con relazione depositata il 25-6-2024, ha evidenziato che *“la peculiarità di questo Piano di risanamento si caratterizza per la necessità di:*

- i) disporre di un tempo sufficiente per concludere con i nuovi soggetti di cui ha dato evidenza l'Imprenditore, ovvero i partner ... e ..., le partnership funzionali all'avvio dei progetti appartenenti alla Pipeline 1 e alla Pipeline 2 non riconducibili a ... S.r.l.;*
- ii) trovare con il socio ... una soluzione a tale situazione di contenzioso. A riguardo si segnala tra l'altro che in data 24/04/2024 ... ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società ... S.r.l. per l'importo di complessivi € 1.288.320,00.*

Si ritiene dunque che anche alla luce delle informazioni fornite dall'Imprenditore e dai suoi Advisor nel corso della riunione tenutasi lo scorso 18/06/2024, l'elemento chiave per il risanamento del Gruppo e per l'ottenimento del risultato perseguito sia proprio riconducibile alle interazioni che il Gruppo avrà da un lato con il partner ... e dell'altro lato con gli altri partner industriali e finanziari, nazionali e internazionali, con i quali è in corso la formalizzazione di accordi che permetteranno di riavviare i vari progetti indicati e dunque permettere al Gruppo di farsi remunerare per le attività di progettazione sino ad ora svolte.

Ciò che emerge dall'analisi del Piano di risanamento è che se effettivamente tali accordi con i partner industriali e finanziari si concretizzassero nel corso delle prossime settimane, tale circostanza permetterebbe in capo al Gruppo di generare ricavi più che sufficienti per soddisfare i propri creditori nelle modalità e nei termini previsti dal Piano di risanamento.”;

- osservato che l'esperto, nel corso dell'udienza tenutasi il 27-6-2024, ha dato atto che con tutti i principali creditori sono già stati fissati ulteriori incontri per verificare la possibilità di una soluzione concordata della crisi;
- rilevato che sono già state avviate concrete azioni per il risanamento del gruppo e che, in particolare, a) i debiti tributari sono già stati rateizzati per € 634.000,00 mentre è prevista la richiesta di accesso alla misura premiale di cui all'art. 25-bis, comma 4, CC.II. per la restante somma di € 792.000,00; b) il debito relativo alla garanzia MCC escussa è già stato oggetto di riscadenziamento in n. 120 rate mensili come da accordo formalizzato in data 15/04/2024 con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e c) è stato rimodulato il rimborso del c.d. Minibond ...;
- considerato che per l'accoglimento della istanza di concessione delle misure protettive debbono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al *fumus boni iuris*, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio (v. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d. lgs. 14/2019), e, quanto al *periculum in mora*, dal pregiudizio che l'instaurazione o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità, con il limite (desunto dall'art. 19 co. 6 d. lgs. 19/2014; v. anche art. 6 co. 4 della direttiva UE n. 1023/2019) costituito dal fatto che le misure in questione debbono essere concretamente finalizzate ad assicurare le trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (sui presupposti per la concessione della misura si vedano Trib. Milano 17-1-2022 e Trib. Treviso 4-10-2022 tutte reperibili, come le altre di seguito citate, su www.ilcaso.it);
- ritenuto, in ordine al primo presupposto, di aderire all'orientamento secondo cui è consentito anche al debitore insolvente ricorrere al rimedio in esame (v. Trib. Brindisi 25-7-2022) e ciò a condizione che l'insolvenza appaia reversibile (cfr. Trib. Bergamo 25-5-2022; Trib. Roma 21-11-2022; Trib. Roma 6-10-2022) atteso che la finalità perseguita dal legislatore (in attuazione della direttiva UE n. 1023/2019) è stata quella di approntare uno strumento normativo volto a favorire il recupero dell'efficienza aziendale e imprenditoriale ed evitare, in conseguenza dell'esercizio di azioni esecutive e/o cautelari da parte dei singoli creditori, il depauperamento del patrimonio e la dispersione dei valori (in particolare, ma non esclusivamente, dei c.d. *asset intangibles*) con danno per l'intero tessuto economico e ciò allo scopo di meglio tutelare le stesse pretese creditorie in alternativa alle procedure di liquidazione concorsuali o singolari, come si evince sia dalla direttiva *insolvency* (si vedano i "considerando" n. 2-4-24 nonché gli artt. 4 e 6 dell'articolato normativo) sia dagli artt. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d. lgs. 14/2019;
- ritenuto altresì di condividere l'orientamento secondo cui non occorre che il piano di risanamento risulti completamente perfezionato al momento del deposito del ricorso potendo essere approntato anche all'esito delle trattative con i creditori condotte con l'ausilio dell'esperto stante la natura preliminare e preparatoria della fase che si apre con la proposizione del ricorso ai sensi degli artt. 18 e segg. del d. lgs. 14/2019 finalizzata ad avviare un percorso di accompagnamento dell'impresa in crisi alla fuoriuscita dalla medesima e che richiede il fattivo concorso anche dei creditori (si veda anche il disposto di cui all'art. 23 che fa riferimento alla conclusione delle

trattative), purché appaia delineato un progetto di massima che delinea in termini di verosimiglianza e coerenza l'obiettivo del risanamento (in tal senso si vedano Trib. Padova 2-3-2023; Trib. Piacenza 22-12-2022; Trib. Roma 6-10-2022; Trib. Treviso 4-10-2022 e Trib. Pescara 5-5-2022), rilevandosi che tale scopo appare sufficientemente delineato come si evince dalla relazione dell'esperto ma anche dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata, piano (articolato sia sotto il profilo finanziario che industriale) che contempla uno scenario principale (denominato *business plan*) ma anche uno scenario alternativo ove non fosse possibile realizzare il primo (denominato *recovery plan*) essendosi tenuto conto del possibile verificarsi di condizioni avverse;

- rilevato altresì che, nonostante il numero dei creditori avvisati, nessuno di essi si è opposto alla instaurazione delle trattative e che risultano fissati con costoro ulteriori incontri anche con l'intervento dell'esperto;
- osservato che le risultanze desumibili dal c.d. test pratico di cui al decreto dirigenziale 28-9-2021 aggiornato con decreto del 21-3-2023 (in relazione al quale l'esperto ha individuato il grado di difficoltà di risanamento nello scenario *business plan* in misura pari a 0,43 e dunque di valore inferiore o uguale a 1 indicativo di difficoltà contenute e, in quello *recovery*, in misura pari a 1,07 e, dunque, di valore compreso tra 1 e 2 indicativo della circostanza che l'andamento corrente delle imprese può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento) offrono utili elementi di conoscenza e valutazione anche per i creditori ma non sono di per sé dirimenti e debbono essere valutate unitamente agli altri elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, tenendo anche conto dei possibili sviluppi derivanti dalle trattative in corso con i creditori ma anche con possibili partner industriali;
- ritenuto, quanto al *periculum*, che l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive già radicate (in particolare espropriazioni presso terzi) possa concretamente compromettere il raggiungimento dell'obiettivo unitario e complessivo costituito dal risanamento aziendale sia perché verrebbero pregiudicate le trattative con i creditori che non avrebbero interesse a coltivarle ove *medio tempore* lasciati singolarmente liberi di agire esecutivamente, trattative che, per avere una possibilità di successo, debbono essere instaurate con il maggior numero di essi e, per quanto possibile, in condizioni di parità, sia perché sussiste il pericolo che la vendita in tempi ravvicinati dei cespiti aziendali nel corso di procedure esecutive possa comportare l'incasso di somme significativamente inferiori rispetto a quelle prevedibilmente ricavabili dalla loro cessione nel medio periodo e a seguito di vendite dirette, sia infine in quanto il pignoramento di conti correnti è suscettibile di pregiudicare la disponibilità della liquidità necessaria per consentire la realizzazione del piano di risanamento;
- considerato che le misure protettive vanno disposte anche con riguardo all'immobile di proprietà di ... (di valore stimato in oltre € 2.000.000,00) che lo ha messo a disposizione del gruppo in vista del risanamento in quanto l'utilizzo della liquidità derivante dalla sua cessione si appalesa come indispensabile per il successo del piano di risanamento;
- ritenuto, in ordine a tale profilo, che l'ampia definizione delle misure protettive contemplata dall'art. 2 lett. p) CCI condizionate al raggiungimento dello specifico scopo del risanamento e salvataggio aziendale essendo finalizzate "ad evitare che

determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza" consente di estenderne l'efficacia anche nei confronti del patrimonio di terzi, dovendosi aggiungere che il perseguito risultato di (indispensabile) tutela interinale del patrimonio della "garante" non potrebbe essere ottenuto mediante il ricorso a misure cautelari non essendo individuabili preventivamente i creditori che potrebbero aggredirne il patrimonio e nei cui confronti indirizzare (necessariamente) le stesse laddove solo le misure protettive hanno efficacia *erga omnes* (sulla ammissibilità della adozione di misure protettive anche nei confronti del patrimonio del garante si vedano Trib. Venezia 6-2-2023; Trib. Verona 11-4-2024);

- ritenuto, conclusivamente, che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento delle invocate misure, evidenziandosi altresì, quanto al bilanciamento delle posizioni creditori/debitori, che la conferma delle misure non pregiudica in modo significativo gli interessi dei primi;

- considerato, quanto alla durata delle misure, che appare opportuna fissarla nella misura massima di 120 giorni (decorrenti dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto avvenuta il 10-6-2024) avuto riguardo alle attività negoziali ma anche materiali ancora da compiersi, apparendo opportuno evidenziare sin d'ora che la richiesta di eventuale proroga delle misure protettive dovrà dare atto del grado di attuazione del piano di risanamento e dello stato delle trattative con i creditori;

- considerato, quanto alla richiesta di emissione dei provvedimenti di cui *supra* al punto 4) che si tratta di effetto che consegue automaticamente *ex lege*, rispettivamente, in conseguenza della presentazione del ricorso e della dichiarazione resa dall'imprenditore istante, come si desume dal testo degli artt. 18 co. 4 e 20 co. 1 del d. lgs. 14/2019 sicché nessuna statuizione va adottata al riguardo;

- ritenuto che, non essendosi i creditori costituiti, opposti all'accoglimento del ricorso, le spese della presente fase debbano essere compensate;

P.T.M.

- conferma per la durata di 120 giorni (decorrenti dal 10-6-2024) e nei confronti di tutti i creditori le misure di protezione adottate con decreto del 11-6-2024 sicché a) i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con le società istanti né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio (e su quello immobiliare di ...; C.F.: ...) o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e, inoltre, b) i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno delle società istanti per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive;

- dispone che l'esperto nominato segnali tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;

- spese compensate.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito.

Si comunichi alle parti e all'esperto.

Mantova, 28 giugno 2024.

IL GIUDICE DELEGATO
dott. Mauro P. Bernardi